


# Flessibilità del permesso del lavoratore con 104: la parola alla Suprema Corte

maniera rigida, ossia esclusivamente in un certo orario.

di La Redazione



Cass. civ., sez. lav., ord., 11 ottobre 2024, n. 26514

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito quali siano le **modalità di fruizione dei permessi** di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 104/1992.

In particolare, nel caso concreto un dipendente di un supermercato aveva il Tribunale di Palermo per il **licenziamento** subito in seguito alla verifica del datore di lavoro, il quale gli contestava che in 3 giornate del mese di aprile i permessi retribuiti richiesti dal lavoratore per l'assistenza alla madre invalida **non erano stati correttamente fruiti nel turno 8 -14,30**.

Mentre nella fase sommaria e nel primo grado di merito, il **Tribunale accoglieva la domanda** del dipendente con la 104 disponendone la reintegrazione e il risarcimento del danno, la **Corte d'Appello**, invece, **rigettava la domanda** proposta dal lavoratore.

La Corte, riformando la sentenza, riteneva integrante **abuso del diritto** la mancata assistenza espletata nell'orario di lavoro concordato, rigettando la tesi difensiva del lavoratore, per cui l'assistenza al parente disabile non deve avvenire necessariamente nella fascia oraria del turno, ma deve essere estesa all'intera giornata di permesso.

Avverso tale decisione, **il lavoratore presentava ricorso per**

**Cass. civ., sez. lav., ord., 11 ottobre 2024, n. 26514**